Pirola
Pennuto
Zei

Conseguenze di natura tributaria ai fini successori e di donazione del trasferimento di residenza: le convenzioni contro le doppie imposizioni sulle imposte di donazione e successione stipulate dall'Italia: principali elementi di analisi. La residenza in ambito di imposte di donazione e successione: novità alla luce dei nuovi decreti delegati.

Dr. Federico Venturi
Pirola Pennuto Zei & Associati

Brescia, 19 giugno 2024

INTRODUZIONE: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

L'imposta sulle successioni e donazioni è stata istituita dall'**articolo 2 comma 47 del Decreto Legge n.262 del 3.10.2006**, riportando in vigore (con alcune modifiche) l'originaria disciplina recata dal **Decreto Legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990**, che non era mai stato espressamente abrogato, neppure nel periodo in cui l'imposta sulle successioni è stata «soppressa» (per effetto dall'articolo13 comma1 della Legge n. 383 del 18.10.2001)

L'imposta sulle successioni e donazioni è disciplinata:

- dall'articolo 2 commi da 47 a 53 del DL 262/2006 (si tratta, sostanzialmente, di una nuova imposta e non della mera ripresentazione della precedente disciplina);

- per quanto non disposto dalle norme del DL 262/2006, dal D.Lgs. 31.10.90 n. 346 (Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni), come vigente al 24.10.2001.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI: TERRITORIALITA' (1/4)

L'articolo 2 del D.Lgs. 346/90 sancisce il **principio di territorialità** secondo cui l'imposta si applica.

«**1.** *L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.*

2. *Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.*

3. *Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso* ***esistenti nello Stato****:*

   a) *i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;*
   b) *le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;*

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI: TERRITORIALITA' (2/4)

c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);

d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;

e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;

f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;

g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.

4. *Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione. »*

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI: TERRITORIALITA' (3/4)

Pertanto se il donante **non** è residente in Italia al momento della **donazione**, l'imposta è dovuta solamente per i beni e diritti esistenti sul territorio nazionale.

Sentenza della Cassazione n.8175 del 2021: non sussiste il presupposto territoriale dell'imposta sulle donazioni italiana nel caso in cui un soggetto residente all'estero doni ad un terzo, residente in Italia, una somma di denaro, in quanto i beni donati non possono ritenersi "**esistenti** in Italia" ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del D.Lgs. 346/1990.

E anche

Risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n.7 del 12.1.2024: la donazione di denaro realizzata mediante bonifico bancario da un conto corrente estero su un conto italiano, a favore di un donatario residente, da parte di un donante non residente non va soggetta all'imposta sulle donazioni in quanto non integra il presupposto territoriale dell'imposta come definito dall'articolo 2 comma 2 del D.Lgs. 346/1990.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI: TERRITORIALITA' (4/4)

Se alla data dell'apertura della **successione** il de cuius **non** era residente in Italia, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti ivi «esistenti», come definiti dall'articolo 1 del D.Lgs. 346/90, ovvero per la parte esistente in Italia.

Se invece alla data di apertura della successione in defunto risiedeva in Italia, la successione mortis causa è interamente tassata in Italia.

Ai sensi dell'articolo 26 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta di successione pagata in Italia **si detrae** l'imposta di successione pagata ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte di importa di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.

ELEMENTI RILEVANTI PER LA TERRITORIALITA' NELLE SUCCESSIONI

Gli elementi determinanti per la verifica dell'applicabilità dell'imposta sulle successioni italiana sono:

- la **residenza** del defunto al momento dell'apertura della successione;
- **l'esistenza dei beni** in Italia o all'estero;
- la residenza quindi del donante / del de cuius determina una tassazione worldwide – per i beni esteri si può applicare (per evitare la doppia tassazione, si applica l'articolo 26 del D.Lgs. 346/90 «*dell'imposta …… si detraggono: le imposte pagate ad uno stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale stato, fino a concorrenza della parte di imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione dei trattati o accordi internazionali*»);
- la non residenza quindi attrae a tassazione solo i beni esistenti in Italia;
- se più favorevoli ed ove esistenti si applicano le convenzioni.

LA RESIDENZA NELLE SUCCESSIONI

Il concetto di «residenza» non viene specificato dall'art. 2 del D.Lgs. 346/90.

L'articolo 43 del Codice Civile definisce:

- **Comma 1** - il domicilio come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi;

- **Comma 2** - la **residenza** come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale → differenza tra **residenza civilistica** (situazione di fatto, presenza del soggetto nel luogo; elemento fattuale) e **residenza anagrafica** (luogo che la persona ha comunicato all'Anagrafe quale suo luogo di residenza abituale; elemento formale) → Dottrina non univoca.

Non vi sono problemi quando residenza anagrafica e fattuale coincidono, quando non coincidono, è opportuno ragionare sulle diverse conseguenze.

Attenzione che la maggior parte delle convenzioni tengono da conto il domicilio.

LA RESIDENZA NELLE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI

Il principio di territorialità prescelto dalla normativa italiana è passibile di determinare potenziali situazioni di **doppia tassazione**, atteso che non corrisponde al metodo di determinazione della territorialità adottato in molti altri Stati esteri.

Ad esempio, la Francia applica l'imposta di successione sulla base della residenza dell'erede, l'Italia sulla base della residenza del de cuius.

Rischio di doppia tassazione

Per ovviare tale problematica, l'Italia ha stipulato **7 Convenzioni contro le doppie imposizioni specificamente rivolte all'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni.**
Tali Convenzioni contro le doppie imposizioni, nel fornire i criteri convenzionali per individuare la territorialità dell'imposta sulle successioni, fanno nella più parte dei casi riferimento al concetto di "domicilio", ovvero, in alcuni casi, alla cittadinanza.
Nel caso in cui il soggetto risulti domiciliato in entrambi gli Stati, le Convenzioni definiscono i criteri per risolvere il conflitto, ovvero fanno rinvio ad un **accordo tra le autorità degli Stati contraenti.**

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni si fondano su **due modelli OCSE**:

- il primo modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, in materia di sola imposta sulle successioni, risalente al 1966;
- il secondo modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, in materia sia di imposta sulle successioni che sulle donazioni, risalente al 1982.

Le Convenzioni stipulate dall'Italia contro la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni e donazioni, attualmente in vigore, sono le seguenti:

Stato contraente	Tipo di accordo	Firma	Legge di ratifica
Danimarca	Solo successioni (1° modello OCSE)	Copenaghen 10.3.66	L. 18.3.68 n. **649**
Francia	**Successioni e donazioni** (2° modello OCSE)	Roma 20.12.90	L. 14.12.94 n. **708**
Regno Unito	Solo successioni (1° modello OCSE)	Londra 15.2.66	L. 9.8.67 n. **793**
Grecia	Solo successioni (1° modello OCSE)	Atene 13.2.64	L. 18.3.68 n. **524**
Israele	Solo successioni (1° modello OCSE)	Roma 22.4.68	L. 12.4.73 n. **201**
Stati Uniti d'America	Solo successioni (1° modello OCSE)	Washington 30.3.55	L. 19.7.56 n. **943**
Svezia	Solo successioni (1° modello OCSE)	Stoccolma 20.12.56	L. 13.3.58 n. **280**

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: ESEMPIO 1

Stati contraenti	Definizione della residenza
Italia e Danimarca	L'art. V dispone che "*Ai fini della presente Convenzione il termine «domicilio» sarà definito in conformità alle leggi di ciascuno degli Stati contraenti. Qualora in base alle disposizioni del precedente paragrafo risulti che il defunto aveva avuto il proprio domicilio in entrambi gli Stati contraenti, il caso sarà risolto secondo le regole seguenti: a) il de cuius sarà considerato domiciliato nello Stato contraente nel quale aveva* ***una abitazione permanente****. Qualora egli avesse avuto una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, sarà considerato domiciliato nello Stato contraente* ***a cui era maggiormente legato da vincoli personali ed economici (centro principale degli interessi)****; b) se non si può stabilire in quale degli Stati contraenti il defunto avesse il centro principale dei suoi interessi o non avesse avuto una abitazione permanente in nessuno degli Stati contraenti, egli sarà considerato domiciliato nello Stato contraente in cui aveva la sua* ***abituale dimora****; c) se il defunto aveva la sua dimora abituale in entrambi gli Stati contraenti o in nessuno di essi, egli sarà considerato domiciliato nello Stato contraente di cui aveva* ***la cittadinanza****; d) se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti,* ***le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo****".*

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: ESEMPIO 2

Stati contraenti	Definizione della residenza
Italia e Francia	A norma dell'art. 1, la Convenzione si applica "alle successioni delle persone domiciliate, al momento del loro decesso, in uno Stato o in ambedue gli Stati". Quindi, l'art. 4 definisce il "domicilio fiscale" disponendo che "*Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «persona domiciliata in uno Stato» designa ogni persona la cui successione o donazione è, in virtù della legislazione di detto Stato, assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone la cui successione o donazione è assoggettata ad imposta in questo Stato soltanto per i beni che ivi sono situati*". La norma prosegue precisando che "*Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è domiciliata in entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata come domiciliata nello Stato in cui essa dispone di una abitazione permanente; se essa dispone di una abitazione permanente nei due Stati, essa è considerata come domiciliata nello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non dispone di una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata come domiciliata nello Stato in cui essa soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero se essa non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata come domiciliata nello Stato di cui possiede la **nazionalità**; d) se detta persona possiede la nazionalità di entrambi gli Stati, o se essa non possiede la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo*".

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI A CONFRONTO

Le singole Convenzioni presentano talune caratteristiche specifiche qui riportate:

- secondo le Convenzioni Italia-Danimarca, Italia-Svezia, Convenzione Italia-Grecia e Convenzione Italia-Israele, i beni imponibili nello Stato in cui si trovano sono tassati solo da quello Stato;
- le Convenzioni Italia-Francia, Italia-Regno Unito e Italia-Stati Uniti d'America i beni imponibili nello Stato in cui si trovano sono tassati anche nell'altro, ma l'imposta percepita dal primo Stato viene imputata (detratta) da quella dovuta allo Stato del domicilio;
- la Convenzione Italia-Grecia, pur rientrando nel primo modello OCSE, che riguarda le sole successioni, prevede uno specifico regime di favore per donazioni a favore di persone giuridiche aventi scopo religioso, sociale o caritatevole;
- la Convenzione Italia-Israele prevede uno specifico regime di favore per le successioni testamentarie del defunto domiciliato in uno dei due Stati, in favore dell'altro, di un'autorità locale dell'altro Stato, con scopi religiosi, educativi, culturali, caritatevoli o di assistenza.

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI A CONFRONTO

Confronto tra alcune Convenzioni internazionali stipulate dall'Italia con riferimento alle disposizioni relative alla localizzazione dei beni oggetto di imposizione sulle successioni:

Bene	Normativa italiana	Convenzione Italia-USA	Convenzione Italia-Regno Unito	Convenzione Italia-Francia
Immobili	Luogo in cui è situato l'immobile.	Luogo in cui è situato l'immobile.	Luogo in cui è situato l'immobile.	Luogo in cui è situato l'immobile.
Azioni e partecipazioni	Stato in cui la società ha la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.	Stato in cui o sotto le cui leggi ciascuna società è costituita o organizzata.	Luogo dove la società è stata costituita. Per le società di persone, luogo in cui l'impresa è gestita.	Luogo di residenza della società.
Titoli di Stato	Stato dell'emittente.	Stato dell'emittente.	Se al portatore, nel luogo dove si trovavano al momento del decesso, e, se iscritti o registrati, nel luogo di iscrizione o di registrazione.	Stato dell'emittente.

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI A CONFRONTO

Bene	Normativa italiana	Convenzione Italia-USA	Convenzione Italia-Regno Unito	Convenzione Italia-Francia
Crediti	Luogo di residenza del debitore.	Stato in cui il debitore risiede, o, se il debitore è una società nello Stato in cui o sotto le cui leggi la società è costituita o organizzata.	Luogo dove il debitore risiedeva al momento della morte del *de cuius*.	Domicilio del debitore.
Conti correnti	Luogo di residenza dell'istituto di credito.	Stato in cui l'istituto di credito è costituito o organizzato.	Luogo della succursale in cui era tenuto il conto.	Luogo di residenza dell'istituto di credito.

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: CREDITO D'IMPOSTA

Si ricorda che, in mancanza di Convenzioni, il legislatore italiano all'articolo 26 del Testo Unico delle Successioni e Donazioni ha previsto un credito d'imposta a favore del beneficiario della successione che venga tassato sia in Italia sia all'estero per il trasferimento di beni siti al di fuori dell'Italia.

→ Studio Consiglio nazionale del Notariato 194-2009/T del 26 marzo 2010:

→ «3.2. ***I rimedi interni previsti dalla legge italiana e le convenzioni internazionali volti ad eliminare la doppia imposizione.***

[…] In modo speculare a quanto disposto per l'imposta sulle successioni dall'art. 26, primo comma, lett. b) del d.lgs. 346, l'ultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 55 citato, statuisce che dall'imposta sulle donazioni "determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni".

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: CREDITO D'IMPOSTA

Accanto a tale sistema non è dato rinvenire rimedi c.d. convenzionali, all'infuori della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese stipulata in data 20 dicembre 1990 a Roma e ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 14 dicembre 1994, n. 708, che è l'unica attualmente volta ad evitare doppie imposizioni in materia di imposta sulle donazioni.

*Con riferimento alle **donazioni** stipulate all'estero, quindi, al di là della citata convenzione italo-francese, si pone di norma un problema di doppia imposizione che deve essere risolto alla luce delle normative interne dei singoli Stati.*

Alla luce di quanto sopra evidenziato si può in conclusione rilevare che, in relazione alle donazioni stipulate all'estero (da donante italiano n.d.r.), tutte le forme di ampliamento del presupposto sul modello dell'imposizione globale conducono a conseguenze inique laddove non siano previsti efficaci e reciproci meccanismi interni di eliminazione della doppia imposizione. »

Come anche la doppia tassazione, senza convenzione, è necessaria se le norme dello stato estero prevedono la tassazione di beni situati in Italia, a meno che nello stato estero non sussista una norma omologa al nostro articolo 26.

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: PRESENZA VS. ASSENZA

Confronto tra effetti della presenza e dell'assenza di una Convenzione contro le Doppie Imposizioni in materia di successione e donazione: Francia-Italia vs. Italia-Svizzera

A) Presenza della Convezione tra Francia e Italia:

Esempio: il trasferimento a titolo di donazione di denaro tramite bonifico bancario da un soggetto italiano ad un soggetto francese (ex cittadino italiano, attualmente residente in Francia con iscrizione all'AIRE) è soggetto ad imposta di donazione solo in Italia, stato in cui è fiscalmente residente il donante, in quanto il denaro non rientra tra i beni previsti dagli articoli da 5 a 9 della Convenzione.

→ Vedasi anche la risposta n. 310 del 2019 dell'Agenzia delle Entrate (presenza della Convenzione tra Regno Unito e Italia: qualora il donante, residente all'estero, dona a favore del beneficiario residente in Italia una somma di denaro depositata all'estero, l'oggetto della donazione non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato italiano nel presupposto che il donante è residente all'estero e pertanto il trasferimento di denaro non rileva ai fini dell'applicazione delle imposta sulle donazioni in Italia.

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: PRESENZA VS. ASSENZA

B) Assenza della Convenzione tra Italia e Svizzera: doppia tassazione

Esempio: successione tra un soggetto residente in Svizzera (regolarmente iscritto anche all'AIRE) e i propri eredi anch'essi svizzeri avente ad oggetto beni situati in Italia: l'eredità verrà sottoposta a tassazione in Italia in quanto i beni sono ivi situati, ma anche in Svizzera a causa della residenza del de cuius.

CASO N. 1

Soggetto residente in Svizzera con figlio residente in Francia: intenzione di donare una molto ingente somma di denaro.

Per la Francia rileva la residenza del donatario (aliquota 45%).

Il soggetto decide di trasferirsi stabilmente in Italia con moglie e con residenza anagrafica (AIRE) e dimora abituale.

Senza l'applicazione della convenzione Italia / Francia, vi sarebbe un caso di doppia tassazione.
Con l'applicazione della convenzione, si va a verificare dove e se vi è una tassazione esclusiva e ciò è previsto dove vi è la «residenza dell'istituto di credito».

Quindi un bonifico fatto da una banca italiana determina tassazione esclusiva in Italia.

CASO N. 1

Si applica infatti l'art. 9 della convenzione: per i beni come il denaro (diversi dai beni di cui all'art. 5, 6, 7 e 8) se fanno parte della successione di una persona domiciliata in uno stato (Italia) sono imponibili soltanto in detto stato (Italia) – 4% con franchigia.

Conforme anche l'interpello risposta n. 7/2024.

Relazione con il regime di cui art. 24 bis TUIRR – valutare come fare interagire con le imposte di donazione (se non opera l'imposta sostitutiva, concorrono a donazione; se concorre imposta sostitutiva, non concorre) valutare convenzione o meno.

CASO N. 2

Signora residente e domiciliata da molti anni negli USA senza eredi in USA e con dei nipoti in Italia:

- Negli ultimi mesi di vita si è trasferita da una nipote in Italia e poi in casa di riposo in Italia: dove era domiciliata? Lo stiamo vedendo: probabilmente gli USA.

La signora aveva conferito dei beni in Trust testamentario (come di solito loro fanno) e nel Trust erano beneficiari gli eredi/nipoti.

Nel trust ci sono immobili (tassazione comunque esclusiva negli Usa).

Polizze e conti correnti tassazione USA.

Negli USA esenzione totale sotto i 13 mio.

ECCEZIONE: REGIME DEI NEO-DOMICILIATI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.17/E del 23/05/2017:

«***5.3 Esenzione dall'imposta di successione e donazione***

L'articolo 1, comma 158, della Legge di bilancio 2017 ha previsto che "Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione".
[…]

Pertanto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta […], rilevano ***esclusivamente*** *i trasferimenti di beni e diritti* ***esistenti*** *in Italia.*

ECCEZIONE: REGIME DEI NEO-DOMICILIATI

[…] per i trasferimenti posti in essere nel periodo di durata dell'opzione per il regime di imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del TUIR, l'imposta sulle successioni e donazioni troverà applicazione solo con riferimento ai beni e diritti esistenti in Italia, ***ancorché il dante causa abbia trasferito la propria residenza nel territorio dello Stato****. Al riguardo, appare utile precisare che nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dal comma 5, dell'articolo 24-bis, che, come noto, consente di escludere dall'applicazione dell'imposta forfettaria sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, detta opzione esplicherà effetti anche ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.*

Pertanto, i beni e diritti trasferiti esistenti in detti Stati o territori esteri per i quali non opera il regime dell'imposta sostitutiva dovranno concorrere alla formazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni, secondo le regole ordinarie. »

DECRETO DELEGATO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Lo schema di decreto delegato in materia di donazioni e successioni, approvato dal Consiglio dei ministri del 9 aprile 2024, apporta alcune novità al Dlgs n. 346/1990 (TUS), ma ***non sembrano essere previsti interventi sulla nozione di residenza****, caposaldo del tributo.*

Restano pertanto due filoni di pensiero divisi tra residenza civilistica e residenza anagrafica, da rielaborarsi inoltre in presenza delle poche (attualmente solo 7) Convenzioni in materia di successioni (e solo in un caso anche di donazioni) stipulate dal nostro Paese.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

DR. FEDERICO VENTURI

PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
VIA CEFALONIA N. 70
25124 BRESCIA

TEL. 030/2219611
CELL. 348/5910432
MAIL: federico.venturi@studiopirola.com